

CGIL

CISL

UIL

RdB

FLP

REGIONALI DEL VENETO

Alla Direzione Regionale delle Entrate
Del Veneto
c.a. dott. Enrico Pardi
Venezia

e, p.c. All'Ufficio Relazioni Sindacali
dott. Sara Trevisanato
Venezia

Oggetto: Genitori con figlio minori – Mobilità temporanea

In considerazione della imminente trattativa regionale sulla mobilità volontaria, le scriventi ritengono opportuno portare all'attenzione della Direzione Regionale una questione legata all'opportunità introdotta dalla Legge Finanziaria 2004 tesa ad agevolare i genitori con figli minori di tre anni, che vivano lontani da loro, dando ad essi la possibilità di chiedere l'avvicinamento al proprio nucleo familiare mediante l'assegnazione temporanea nella medesima provincia nella quale vive e lavora l'altro genitore.

Con lo scopo di rafforzare le misure che tutelano la maternità e la paternità, infatti, il comma 105 dell'art. 3 della Legge 350 del 24/12/2003 ha introdotto un nuovo articolo al Decreto Legislativo N°151/2001 (il 42-bis), prevedendo proprio la circostanza che un dipendente della P.A. con un figlio di età inferiore ai tre anni, per poter vivere insieme alla propria famiglia, chieda di essere temporaneamente destinato ad una diversa sede di servizio.

Ovviamente la disposizione normativa subordina tale possibilità alla verifica che sussistano, per l'Amministrazione, le condizioni per attuare il provvedimento necessario, ma si ritiene che lo spirito della novità introdotta tenda ad alleviare le difficoltà causate dalla mancata convivenza ed a favorire quanto più possibile il lavoratore. In caso contrario l'innovazione introdotta sembrerebbe superflua.

Riguardo a ciò, quindi, si chiede di esaminare i casi presenti nel Veneto e, in applicazione del nuovo articolo inserito, di tenere nella giusta considerazione le domande pervenute alla Direzione Regionale per esaminarle, prima dell'avvio delle procedure di mobilità, anche per considerarne le modalità di concretizzarne l'attuazione, verificando il numero delle richieste e la loro incidenza sugli organici della regione.

Rimanendo, come concordato, in attesa di convocazione per iniziare la trattativa che definisca i criteri per la regolamentazione della mobilità regionale volontaria, si porgono distinti saluti.

Venezia, 23 agosto 2005

| | | | | |
|----------|---------|-------------|--------|--------|
| per CGIL | CISL | UIL | RdB | FLP |
| Ruocco | Maimone | Francescone | Giacon | Cerica |

Legge del 24/12/2003 n. 350 - art. 3

105. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' inserito il seguente:

"Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) - 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs n. 165/2001, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione".

Decreto Legislativo del 30/03/2001 n. 165 - art. 1

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Finalità e ambito di applicazione (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Testo: in vigore dal 08/08/2002 modificato da: L del 15/07/2002 n. 145 art. 1

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.